

COMUNE DI LEDRO

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,447	32,77
2	0,525	58,99
3	0,586	75,37
4	0,637	95,03
5	0,687	95,03
6 o più	0,726	111,42

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: $(100 \times 0,586) + 75,37 = 133,97$ €

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,316	0,338	0,654
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,237	0,258	0,495
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,402	0,433	0,835
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,694	0,743	1,437
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,402	0,429	0,831
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,339	0,435	0,774
7	A00	Alberghi con ristorante	1,263	1,386	2,649
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,852	0,915	1,767
9	X00	Casa di cura e riposo	0,986	1,053	2,039
10	XX0	Ospedali	1,018	1,087	2,105
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	0,844	0,905	1,749
12	U00	Banche e istituti di credito	0,481	0,518	0,999
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,113	1,19	2,303
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,42	1,523	2,943
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,655	0,702	1,357
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,136	1,21	2,346
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,168	1,249	2,417
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,813	0,874	1,687
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,113	1,19	2,303
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,726	0,776	1,502
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,86	0,918	1,778
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,395	4,706	9,101
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	3,827	4,099	7,926
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,125	3,342	6,467
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,886	2,02	3,906
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,059	2,205	4,264
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	5,658	6,054	11,712
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,162	2,313	4,475
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	4,111	4,404	8,515
30	DD0	Discoteche, night club	1,168	1,249	2,417

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 05 del mese agosto alle ore 19:00, presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Dal Bosco Natale	Presidente	Presente
Brigà Achille	Consigliere	Presente
Cauzzi Andrea	Consigliere	Presente
Cellana Erick	Consigliere	Presente
Collotta Luca	Consigliere	Presente
Fedrigotti Anna	Consigliere	Presente
Fedrigotti Fabio	Consigliere	Presente
Girardi Renato	Consigliere	Presente
Leonardi Jacopo	Consigliere	Presente
Mazzola Maurizio	Consigliere	Presente
Mora Walter	Consigliere	Presente
Oliari Claudio	Consigliere	Presente
Santolini Anna Maria	Consigliere	Assente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente
Segalla Michele	Consigliere	Presente
Tarolli Ezio	Consigliere	Presente
Tolotti Serena	Consigliere	Assente
Trentini Dario	Consigliere	Assente

PRESENTI: 15 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario comunale dottoressa Lorena Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dal Bosco Natale, nella sua qualità di Presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato quanto segue:

L'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC),) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) risulta articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con precedente deliberazione di questo Consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento della Tassa rifiuti (TARI) in vigore retroattivamente dall'1.01.2020, abrogando, nel contempo, la corrispondente parte inserita nel regolamento IUC come componente TARI

Si rammenta che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il gettito derivante dall'applicazione della tassa deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999. In particolare, l'art. 6 della citata deliberazione disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Va considerato il fatto che attualmente non sono operanti nel territorio della Provincia di Trento, gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Anche nel corso del 2020 ARERA ha emanato specifici provvedimenti in materia di tassa sui rifiuti sia per quanto concerne la determinazione delle tariffe che la redazione dei Piani finanziari. Nello specifico si tratta:

- della delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della delibera n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- della determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della determinazione n. 238 del 23 giugno 2020 che prevede, tra l'altro, modifiche da poter apportare al PEF per i costi legati all'emergenza sanitaria in atto da COVID-19.

Anche il legislatore, sia nazionale che provinciale, nel contesto della normativa e dei provvedimenti assunti negli ultimi mesi a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha introdotto delle disposizioni di carattere eccezionale che vanno ad incidere, per l'anno 2020, sulla disciplina della tassa sui rifiuti, sulle modalità e sui tempi di approvazione delle tariffe e del Piano finanziario.

Per quanto concerne i termini di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, occorre far presente che l'art. 683 bis, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, aveva stabilito la data del 30 aprile 2020 quale termine entro cui i Comuni dovevano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI. Successivamente, l'art. 107 comma 4 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, ed ha differito il termine di approvazione delle medesime al 30 giugno 2020. Infine, l'art. 138 del DL 34/2020 ha abrogato tale termine del 30 giugno entro il quale approvare le tariffe della TARI 2020.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".* Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158".*

Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

Ne consegue pertanto che, stante l'abrogazione del termine specifico del 30 giugno, la data entro la quale approvare le tariffe della TARI 2020, con effetto retroattivo dal primo gennaio, risulta ora essere quello del 30 settembre, come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (legge di conversione Decreto Rilancio 34/2020).

Il comma 5, sempre dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, ha inoltre disposto quanto segue: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.*

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 1° dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Alla data odierna il Comune non ha ancora ricevuto tutti i dati necessari per la predisposizione del PEF 2020 stanti anche le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale.

Si ritiene pertanto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione del Comune, peraltro analoga a quella degli altri Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro, avvalersi della facoltà introdotta dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso.

IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento di data 24 aprile 2020, in risposta ai quesiti posti da numerosi Comuni, si è espressa con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe a seguito dell'emergenza Covid-19, ricordando ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

In relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. ARERA ha stabilito che *"...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio". Ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovano applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria.*

Sempre IFEL – Fondazione ANCI, con nota di approfondimento del 31.5.2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, quanto segue:

- *tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre, con l'apposito regolamento, riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;*
- *appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA;*
- *si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione,*

oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti.

In merito alle utenze domestiche la deliberazione n. 158 5 maggio 2020 di ARERA ha stabilito inoltre, che:

- Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI (art. 3.1);
- L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa (art. 3.3);
- ad integrazione dell'agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale (art. 3.5);

Nel nuovo regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti, approvato con propria precedente delibera del 05/08/2020, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", all'art. 17 riferito alle riduzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, è stato esplicitamente previsto al comma 2 che: *"Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore."* Si tratta di riduzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

La propria precedente deliberazione, immediatamente esecutiva, del 05 agosto 2020 avente ad oggetto: "Variazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, variazione di assestamento generale 2020-2022 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.", ed in particolare l'integrazione dell'obiettivo strategico Covid 19 - Sostegno all'economia ledrense nella propria interezza e del relativo obiettivo operativo prevede riduzioni aliquote e tariffe per l'anno 2020 sulla base delle indicazioni legislative previste, prediligendo le alternative che permettono di sostenere un'ampia categoria di contribuenti, a seguito delle motivazioni espresse nella sezione strategica;

Pertanto, sulla base del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, del citato dettato regolamentare e dell'obiettivo strategico ed operativo inseriti nel DUP, per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti negativi sulle attività economiche, si propone:

- una riduzione del 40 %, sia per la parte variabile che fissa del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze domestiche;
- una riduzione del 50% sia per la parte variabile che fissa del tributo, per le categorie di utenze non domestiche, così come individuate nell'art. 10 del Regolamento comunale,

La riduzione proposta, a favore delle utenze non domestiche, rispetta il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 pari al 25% della quota variabile della tariffa. Inoltre, la riduzione proposta appare coerente con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate da tali provvedimenti e a seguito del blocco della mobilità della popolazione (lock down), che ha interessato anche le utenze non domestiche non soggette a provvedimenti di sospensione delle attività. Il blocco della popolazione nel periodo primaverile, stagione interessata da un buon afflusso turistico, ha impattato infatti anche su tutte quelle attività che, nonostante non fossero state sospese, non hanno potuto lavorare con il turismo tipico della stagione. Peraltro il distanziamento sociale, ancora in vigore, impatta su tutte quelle attività commerciali che, per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa, hanno dovuto imporre limiti quantitativi alla rispettiva clientela.

La riduzione proposta, a favore delle utenze domestiche, è in linea con l'art. 3.5 della deliberazione ARERA, prevedendo di introdurre condizioni di migliore favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, nonché è in linea con l'art. 17 del Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti. L'agevolazione proposta è estesa a tutte le utenze domestiche, e non solo ai nuclei familiari in condizioni di estremo disagio, per le seguenti motivazioni:

- la quasi totalità dei nuclei familiari di Ledro è stata interessata da un calo di reddito (sospensione economica delle proprie attività, perdita del lavoro, cassa integrazione, mancati introiti da affitti e locazioni ecc.), provocando inoltre reazioni a catena sulla flessione dei consumi e sulla domanda di servizi, con impatto sulla totalità dell'economia del territorio;
- i proprietari di seconde case, non residenti, non hanno avuto la possibilità di usufruire delle proprie abitazioni presso il Comune di Ledro durante il periodo di lock down e di blocco della mobilità della popolazione verso il Comune durato circa 3 mesi;

Le riduzioni previste dalla presente delibera cumulabili con le riduzioni previste dal Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti non possono comunque superare l'80% ai sensi dell'art. 18 (Cumulabilità delle riduzioni) del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti.

Le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI in circa € 395.000,00, importo che si traduce quindi in una minore entrata tariffaria da parte dei contribuenti.

La copertura di tale minore gettito di entrata avviene mediante applicazione al bilancio di previsione di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione disponibile.

A tal proposito, l'art. 109, comma 2, del DL 18/2020 prevede che gli Enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso.

Le riduzioni proposte rientrano fra quelle cosiddette "atipiche", previste nel regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti e consentite dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013; riduzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

La relativa spesa corrente per tali riduzioni da iscriverne a bilancio rientra a tutti gli effetti fra le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, in quanto concernente le riduzioni tariffarie dovute a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.

Anche IFEL, nella citata nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, "possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente".

Con propria precedente deliberazione, immediatamente esecutiva, del 05 agosto 2020 avente ad oggetto: "Variazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, variazione di assestamento generale 2020-2022 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm." si è provveduto ad apportare la variazioni concernente le riduzioni ed agevolazioni qui proposte prevedendo la relativa spesa al fine di ottemperare all'obbligo di copertura delle riduzioni tariffarie qui proposte (riconducibile alla previsione di cui all'art. 17 del Regolamento comunale e più in generale del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013) e provvedendo al suo finanziamento con l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione libero.

Il Regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti prevede inoltre che il Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può stabilire delle scadenze di pagamento del tributo diverse rispetto a quelle ordinarie previste nel Regolamento stesso (due rate scadenti il 15 settembre dell'anno di competenza del tributo e il 15 marzo dell'anno successivo).

L'art. 1, comma 688, della legge 147/2013, prevede che *"... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo i norma almeno due rate a scadenza semestrale..."*.

Al riguardo, per il 2020, occorre considerare l'impatto negativo causato dall'emergenza sanitaria per le famiglie e per la stragrande maggioranza delle attività economiche, a seguito dei periodi di chiusura o comunque del calo di fatturato, impatto che sta incidendo pesantemente anche sulla liquidità delle aziende, nonché di molti nuclei famigliari colpiti dall'emergenza. In tal senso pare opportuno concedere una dilazione nei versamenti della tassa sui rifiuti, stabilendo che la prima rata, scadente il 15 settembre 2020 venga corrisposta unitamente alla seconda rata entro il 15 marzo 2021. Considerato che per le categorie di utenze domestiche e non domestiche viene proposta rispettivamente una riduzione del tributo pari al 50% e al 40% per il contribuente, nella sostanza, si traduce, rispetto ad una annualità normale, nel pagare una sola rata del tributo, nella primavera del 2021. Questo potrebbe andare a favore di molti contribuenti che nel prossimo autunno già si vedranno costretti già a far fronte a tutti quei pagamenti la cui scadenza è stata rinviata nel corso dell'anno.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a*

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno", termine slittato al 31 ottobre 2020, come stabilito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (legge di conversione del Decreto Rilancio 34/2020);

vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);

visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000;

visto l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993;

visto l'art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3;

viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti;

visto il DL. n. 18 dd. 17/2//2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27;

visto il DL. n. 34 dd. 19/5/2020;

vista la nota IFEL dd. 24/4/2020;

visto il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 18 febbraio 2019 di approvazione del Piano finanziario e tariffe della TARI per l'anno 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0 , espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2019, anche per l'anno 2020;
2. di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
3. di applicare sulle tariffe di cui al punto 1., in attuazione del comma 2 dell'art. l'art. 17 del

regolamento TARI, e nei limiti dell'articolo 18 del medesimo regolamento, così come approvato da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza:

- una riduzione del 40%, sia per la parte variabile che fissa del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze domestiche;
 - una riduzione del 50 %, sia per la parte variabile che fissa del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche;
4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa conseguente alle agevolazioni tariffarie di cui al punto precedente, stimata in € 395.000,00 è stata garantita mediante applicazione di una quota libera dell'avanzo di amministrazione applicato in sede di variazione di bilancio e controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con propria precedente delibera immediatamente esecutiva del 05 agosto 2020, avente ad oggetto: " Variazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, variazione di assestamento generale 2020-2022 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..";
 5. di stabilire solo per l'anno 2020 il pagamento della TARI in un'unica soluzione scadente il 15 marzo 2021;
 6. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi di legge
 7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE
Dal Bosco Natale
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dottoressa Lorena Giovanelli
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.